



Roma, 28 Settembre 2022

Dalla Segreteria Nazionale

CONTRATTO 2019/2021

La circolare

SPECIALE CIRCOLARE APPLICATIVA CONTRATTO - 5ª PARTE

(...)

Pertanto, al fine di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che regolano la materia, la norma, in chiusura, chiarisce che l'Amministrazione, e quindi i dirigenti degli Uffici, deve:

- vigilare sul rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, pianificando la fruizione del congedo ordinario, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale;
- provvedere a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla Polizia di Stato, sia per renderne sistematica la pianificazione, ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo.

In ragione di quanto sopra esposto le SS.LL., all'approssimarsi della scadenza dei termini di cui alla lettera a) o della cessazione dal servizio da parte dell'interessato, provvederanno, in tempo utile e nell'ottica del richiamato equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, a programmare il congedo ordinario residuo che andrà fruito obbligatoriamente.

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA (Articolo 29)

Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante il "secondo correttivo" al Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ha, tra l'altro, novellato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, introducendo, per il personale della Polizia di Stato che ha riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta. In tal modo è stata introdotta nell'ordinamento la possibilità di reimpiegare in servizio il personale a prescindere dall'esito della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità. Alla luce di tale modifica normativa, l'articolo 29 del d.P.R. n. 57 del 2022 ha integrato il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 al fine di garantirne la coerenza con la disciplina introdotta dal Riordino delle carriere. Infatti il previgente comma 3 dell'articolo 16 prevedeva la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e di tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa al personale al quale non fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e per il quale non fossero state attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni.

La novella introdotta - tenuto conto del fatto che il dipendente può ora essere riutilizzato in servizio indipendentemente dalla definizione della procedura di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio - estende anche a tale personale, collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la medesima disciplina già prevista per i colleghi per i quali siano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni dello Stato prevedendo, dunque, la irripetibilità delle somme corrisposte prima della riammissione in servizio.

MODIFICHE A DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE RELAZIONI SINDACALI (Articolo 30)

L'articolo 30, oltre a interventi di drafting normativo, apporta modifiche alle disposizioni pattizie concernenti il sistema delle relazioni sindacali. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede una rivisitazione degli attuali organismi paritetici, al fine di valorizzarne obiettivi e competenze, qualificandone meglio l'attività.

La principale novità riguarda l'istituzione della Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale.

La stessa è chiamata a esprimere le proprie valutazioni non in relazione ai singoli programmi didattici dei diversi percorsi formativi, quanto piuttosto in relazione agli indirizzi generali della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale con gli aspetti innovativi, evolutivi e tecnologici delle differenti attività istituzionali. Ciò in quanto, nell'attuale contesto lavorativo, caratterizzato da una rapidissima evoluzione non solo delle innovazioni tecnologiche e delle esigenze dei cittadini, ma anche degli scenari operativi nei quali il personale della Polizia di Stato si trova a operare, la formazione e l'aggiornamento professionale rivestono un ruolo strategico assolutamente centrale. La nuova Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale sostituisce, con ambiti di intervento differenti, la Commissione per la formazione e l'aggiornamento professionale, prevista a livello periferico. Inoltre, al fine di garantire l'ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione con quelle del giusto riconoscimento del ruolo e delle funzioni degli organismi paritetici, sono state riunite:

- nella Commissione per il benessere del personale le competenze delle Commissioni qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, protezione sociale e benessere del personale - di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 26 del d.P.R. n. 395 del 1995;
- nella Commissione automezzi, tecnologia e informatica le competenze della Commissione automezzi e della Commissione tecnologia e informatica - di cui alle lettere e) e f) della citata norma - anche al fine di favorire l'implementazione del digitale.

Sono rimaste, invece, invariate la struttura e le competenze della Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, costituita solo a livello periferico. In attuazione della citata disposizione normativa si dovrà pertanto procedere, per la verifica e la formulazione di proposte, all'istituzione delle seguenti commissioni, le cui modalità di costituzione e di funzionamento sono demandate ad un Accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo, in corso di perfezionamento:

- Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale - a livello centrale e periferico - a cura, rispettivamente, dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dal competente Questore;
- Commissione automezzi, tecnologia e informatica - a livello centrale e periferico - a cura, rispettivamente, dal Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale e dal competente Questore;
- Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale - a livello centrale e periferico - a cura, rispettivamente, dal Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato e dal competente Questore.

Il comma 2, lettera a), novella l'articolo 23 del d.P.R. n. 164 del 2002 in materia di relazioni sindacali. La norma chiarisce espressamente che le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si relazionano con l'Amministrazione esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato. Si tratta di una disposizione di carattere generale finalizzata a individuare il soggetto titolato ad agire in rappresentanza dell'organizzazione sindacale e, in quanto tale, unico interlocutore legittimato a interfacciarsi con l'Amministrazione. Come chiarito nella relazione illustrativa del d.P.R. n. 57 del 2022, la norma si riferisce sia alle organizzazioni sindacali unitarie sia a quelle risultanti da un patto aggregativo le cui componenti avendo condiviso la scelta di rapportarsi con l'Amministrazione come soggetto unitario, si confronteranno con essa anche per questioni di natura non contrattuale, attraverso il legale rappresentante dell'aggregazione o un suo delegato. Ciò, naturalmente, non pregiudica la possibilità della singola organizzazione sindacale componente di segnalare situazioni ritenute meritevoli di attenzione le quali, se fatte proprie dall'aggregazione associativa, troveranno riscontro da parte dell'Amministrazione, per il tramite dell'aggregazione medesima. Detta procedura si applica a tutti i livelli di rappresentanza, nazionale, regionale e provinciale.

Il comma 2, lettera f), sostituisce l'articolo 35 del d.P.R. n. 164 del 2002 in materia di federazioni sindacali. La nuova formulazione ridefinisce la disciplina delle aggregazioni tra due o più sigle sindacali stabilendo, al comma 1, che ai fini dell'accertamento della rappresentatività, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita a una aggregazione sindacale, a prescindere dalla natura giuridica scelta, devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe di cui risultino titolari. Per rendere effettivo tale conferimento, la norma dispone che il nuovo soggetto sindacale (nato per fusione, incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa) deve depositare presso l'Amministrazione, oltre all'atto costitutivo e allo statuto, un "modulo unico di iscrizione", che dovrà essere utilizzato dal personale della Polizia di Stato

all'atto dell'iscrizione al sindacato.

Più in particolare, secondo la previsione del comma 2, nel caso in cui due o più sigle sindacali decidano di dar vita a una affiliazione o ad altra forma aggregativa, ai fini dell'accertamento della rappresentatività, è condizione imprescindibile l'imputazione delle deleghe dell'affiliato sul codice unico dell'affiliante. Allo stesso modo è richiesta l'effettiva attribuzione delle deleghe in favore del soggetto risultante da una procedura di fusione o incorporazione di una organizzazione sindacale in un'altra; in tali ultime due ipotesi è consentita l'attribuzione delle deleghe per successione a titolo universale.

In ogni caso, le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma, con ciò escludendo ogni forma di accordo di imputazione meramente formale del dato associativo senza un reale trasferimento della titolarità delle deleghe tra associazioni sindacali legate a vario titolo. Questo perché la nuova formulazione dell'articolo 35 stabilisce espressamente che per gli effetti connessi all'accertamento della rappresentatività triennale è necessario che il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate (fusioni e incorporazioni) o che il singolo iscritto conferisca espressamente la propria delega sul codice unico dell'aggregazione medesima.

Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali (comma 3), a prescindere dalle procedure utilizzate per dar vita al nuovo soggetto sindacale, l'Amministrazione provvederà a conteggiare esclusivamente le deleghe confluite, secondo le modalità di cui al comma 6, nel relativo codice unico del nuovo soggetto sindacale - ovvero nel codice dell'affiliante che, in forza dell'affiliazione, diventa codice unico della nuova aggregazione associativa - alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga dell'iscritto a decorrere dal mese successivo.

Dalle predette deleghe sono sottratte, in forza del richiamo all'articolo 34, comma 2, del d.P.R. n. 164 del 2002, le deleghe revocate entro il 31 ottobre precedente.

Il comma 4 in adesione ai principi di trasparenza, chiarezza e pubblicità delle iniziative intraprese dalle organizzazioni sindacali in favore dei lavoratori, prevede che qualora si verifichi un qualsiasi mutamento associativo, le organizzazioni sindacali devono darne formale comunicazione all'Amministrazione, mediante idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all'Amministrazione, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata. Non sono riconosciute valide a tale scopo mere comunicazioni non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione del nuovo soggetto o dell'O.S. affiliante nella titolarità delle deleghe e per l'imputazione, a questi ultimi, delle stesse.

Il comma 5 chiarisce che qualsiasi mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, produce effetti soltanto dal successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività.

L'intervento normativo, riaffermando un principio di portata generale, secondo cui la certificazione della rappresentatività effettuata all'inizio del triennio contrattuale cristallizza l'individuazione delle OO.SS. titolari delle connesse prerogative, intende assicurare certezza e stabilità al sistema delle relazioni sindacali individuando, per l'intero triennio, gli interlocutori legittimati ad assumere il ruolo di controparte in tutti i momenti di confronto con l'Amministrazione, con ciò completando il quadro delineato in materia dal novellato articolo 23 del d.P.R. n. 164 del 2002.

Resta comunque piena ed azionabile, in qualsiasi momento, la facoltà del singolo, attraverso le note procedure di delega e di revoca di aderire a organizzazioni sindacali già costituite, di recedere dall'iscrizione ovvero di essere promotore di una nuova realtà sindacale.

In tale ultimo caso l'eventuale costituzione di nuovi soggetti sindacali nell'arco temporale del triennio contrattuale (compreso quello in corso) consente agli stessi di esercitare le libertà ad essi riconosciute; la relativa consistenza associativa acquista rilevanza, ai fini della rappresentatività, all'atto del successivo accertamento triennale.

Alcune disposizioni di chiusura completano la nuova disciplina delle federazioni sindacali.

In particolare, al comma 7, la norma chiarisce che, fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta salva la possibilità per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative di prevedere, nell'atto costitutivo e nello statuto, disposizioni finalizzate a salvaguardare l'autonomia di ciascuna, anche per quanto riguarda la gestione dei contributi dei propri iscritti. Tali accordi assumono una rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima e sono privi di effetti ai fini della rappresentatività triennale e delle correlate prerogative sindacali. La disposizione ribadisce la salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali componenti in seno alla Federazione, attraverso l'espressa previsione della possibilità delle stesse di continuare a gestire autonomamente i contributi dei propri iscritti versati sul codice unico della federazione in base a modalità organizzative interne, alle quali, in quanto espressione di autonomia e libertà sindacale, la parte pubblica rimane estranea.

In adesione ai principi delineati dalla norma contrattuale - in virtù dei quali le organizzazioni sindacali componenti una Federazione hanno condiviso, come già accennato, la scelta di rapportarsi con l'Amministrazione come soggetto unitario, imputando sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari - continuano a trovare applicazione nei confronti della Federazione le modalità di versamento delle trattenute operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe confluite sul predetto codice unico.

SIAP-Inform@**N. 26
del 28 Settembre 2022****Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile
di redazione**

Loredana Leopizzi

RedazioneEnzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso**Collaboratori**Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Da tutto quanto sopra esposto discende che le organizzazioni sindacali unite da un patto aggregativo, comunque denominato, mentre si rapportano con l'Amministrazione come soggetto unitario, conservano, al di fuori dei casi di fusione o incorporazione, la propria autonoma soggettività nei confronti dei propri iscritti e, più in generale, del personale della Polizia di Stato.

Resta, infatti, impregiudicato il legittimo esercizio da parte delle OO.SS. federate/affiliate delle libertà e delle attività sindacali di propaganda, di promozione, di assistenza ecc. quali strumenti di collegamento e interazione tra l'organizzazione sindacale stessa e la "base". Il comma 8, infine, detta una disciplina transitoria finalizzata a consentire alle aggregazioni già costituite, ossia a quelle nei cui confronti il competente Ufficio V- Relazioni sindacali della Polizia di Stato sta procedendo alla rilevazione della consistenza associativa al 31.12.2021, di adempiere - attraverso una procedura semplificata - alle previsioni della norma, entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Ai fini della rappresentatività per il triennio 2022-2024, infatti, entro 60 giorni decorrenti dal 31 maggio 2022, data di pubblicazione del d.P.R. n. 57 del 2022, le OO.SS. componenti le predette aggregazioni associative, qualora intendano permanere nelle aggregazioni medesime, devono imputare al codice unico identificativo dell'aggregazione le deleghe rilevate nei loro confronti al 31 dicembre 2021, fornendo all'Amministrazione idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli adempimenti previsti dalla nuova disposizione; l'Amministrazione provvederà a darne formale comunicazione al MEF per gli ulteriori seguiti. Tale imputazione - che, solo in fase di prima applicazione e in via eccezionale, può avvenire anche mediante atto di vertice della dirigenza - si traduce nella conferma della permanenza nel patto aggregativo ai fini della rappresentatività per il triennio contrattuale 2022-2024.

Qualora una organizzazione sindacale non provveda nei termini previsti agli adempimenti richiesti, la stessa rimane titolare, in proprio, delle deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 che, pertanto, non saranno conteggiate ai fini della rappresentatività, per il triennio contrattuale 2022-2024, dell'aggregazione associativa della quale faceva parte.

Fuori da tali ipotesi, previste - si ribadisce - in via transitoria ed eccezionale, ogni eventuale mutamento associativo attuato sia mediante un'affiliazione che in altra forma aggregativa, anche nell'arco temporale dei suddetti 60 giorni, sarà soggetto alla procedura ordinariamente descritta dall'articolo 35, nella nuova formulazione, con effetti sul successivo accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002, ricorrendone i presupposti.

Il comma 2, lettera g), modifica l'articolo 36 del d.P.R. 164 del 2002, riconoscendo al dirigente sindacale che riprende servizio al termine di un periodo di distacco sindacale (e non anche di aspettativa) la possibilità, a domanda, di essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede, atteso che solo i periodi di distacco sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato nell'Amministrazione.

Viene, infine, integrato il comma 4 dello stesso articolo, chiarendo che la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai lavori delle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 395 del 1995 è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall'Amministrazione per la partecipazione alle stesse Commissioni.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Con successiva circolare della Direzione centrale dei servizi di ragioneria, saranno fornite indicazioni sulle modalità tecniche di segnalazione sul portale NoiPA delle nuove indennità, sui relativi adempimenti di natura amministrativo-contabile, nonché ogni altra utile informazione inerente gli aspetti di natura contabile.

f.to Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pref. Giannini